

Nota informativa

Contratto di assicurazione temporanea monoannuale di gruppo per il caso di morte

WHITE COLLARS M - ed. 05/16 pag 1 di 8

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

WHITE COLLARS M



A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali.

- La sede legale è in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.

- Recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com.

- L'impresa di assicurazione è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero n. 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

Qualora gli assicurati sostengano, in tutto o in parte, l'onere connesso al pagamento del premio o siano portatori di un interesse alla prestazione, il Contraente e gli assicurati potranno registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte collegandosi al sito internet di Generali Italia (in seguito Società), accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Patrimonio netto al 31/12/2015: 11.581,854 milioni di euro di cui 1.618,628 relativi al capitale sociale e 9.198,582 al totale delle riserve patrimoniali.

Indice di solvibilità della gestione vita: 2,74 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).⁽¹⁾

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

3. Prestazioni assicurative

Il presente contratto collettivo di assicurazione sulla vita viene stipulato dall'Azienda contraente per tutti i propri dipendenti, attuali e futuri (di seguito assicurati), in ottemperanza alle disposizioni dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria oppure in base al Contratto Integrativo, all'Accordo e/o al Regolamento aziendale in vigore, oppure a favore dei propri Presidenti, Amministratori Delegati e Consiglieri di amministrazione.

Questo contratto può avere durata compresa tra uno e cinque anni, con rinnovo automatico di scadenza salvo disdetta.

Per ogni Assicurato viene accesa una posizione individuale che si rinnova alla data di ricorrenza annuale, indicata nel contratto di assicurazione rilasciato dalla Società.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

- prestazioni in caso di decesso.

Si rimanda all'Art.1 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

Avvertenza: sono previste cause di esclusione e limitazioni della prestazione in caso di decesso; si rinvia agli artt. 2, 4 e 6 delle condizioni di assicurazione per i dettagli.

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Società, le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In particolare si richiama l'attenzione sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nell'Atto di adesione relative alla compilazione del Questionario sanitario.

(1) I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

4. Premi

Il premio per ciascun Assicurato è determinato in relazione a:

- il numero di assicurati dal contratto;
- l'età raggiunta dall'Assicurato alla data di decorrenza o di ricorrenza annuale dell'assicurazione;
- il capitale assicurato;
- i giorni di copertura;
- lo stato di salute, il luogo di lavoro, l'attività professionale o sportiva dell'Assicurato.

Questo contratto prevede la corresponsione di premi monoannuali per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Il versamento del premio può essere effettuato presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la sede della Società in Mogliano Veneto - Treviso.

All'atto dell'emissione la società può riservarsi di indicare per il versamento del premio esclusivamente un conto corrente direzionale.

C. INFORMAZIONI SU COSTI E REGIME FISCALE

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sul premio

Caricamenti			Quota parte percepita dall'intermediario
Costi di gestione	Costo di Gestione Fisso	€ 10,00 per ciascuna posizione individuale	10,0%
	Costo di Gestione Percentuale	5,0% applicato al premio al netto del Costo di Gestione Fisso	0,0%
Costo di acquisizione	10,0% applicato al premio al netto del Costo di Gestione Fisso		100,0%

Avvertenza: qualora sia richiesto il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica, il relativo costo – pari alla tariffa applicata dal medico, o dalla struttura, cui si è rivolto l'Assicurato stesso – è a carico del Contraente.

6. Sconti

Avvertenza: tenuto conto dell'importo dei capitali da assicurare o delle caratteristiche specifiche della collettività da inserire in copertura o sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale, è prevista l'applicazione di eventuali sconti di premio, la cui misura verrà espressamente indicata nel contratto di assicurazione collettivo stipulato dal Contraente.

7. Regime fiscale

Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza o sede in Italia rilasciata dal contraente in occasione della sottoscrizione della proposta o polizza.

Il contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) all'Impresa lo spostamento di residenza o sede in altro Stato Membro dell'Unione Europea. In caso di mancato adempimento, il contraente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato all'Impresa in conseguenza della mancata comunicazione, ad esempio per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza.

Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun Contraente, o del beneficiario qualora diverso e può essere soggetto a modifiche in futuro.

Detrazione fiscale dei premi

La parte di premio afferente al rischio morte ed invalidità totale e permanente dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tale disposizione non si applica nei casi in cui il Contraente sia una Cassa di Assistenza o il contratto sia stipulato a favore del Contraente e per suo conto.

Tassazione delle prestazioni assicurate

In caso di morte dell'Assicurato, nel caso in cui beneficiario delle prestazioni sia una persona giuridica, la prestazione erogata entra nella determinazione del reddito di impresa.

In tutti gli altri casi, le somme dovute dalla Società in dipendenza dell'assicurazione sulla vita sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'Art. 8 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative relative a ciascuna posizione assicurativa individuale.

9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Il Contraente può risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.

Avvertenza: l'interruzione del pagamento dei premi produce degli effetti negativi in capo al Contraente.

Si rinvia all'Art.12 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

10. Riscatto

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

11. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Per la liquidazione delle prestazioni assicurate del contratto è necessario fornire alla Società la documentazione indicata all'Art.18 delle Condizioni di assicurazione.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.

Si evidenzia che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (Art. 2952 del Codice civile); decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

12. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98.

Le istanze di mediazione nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)
Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 ROMA – fax 06.44.494.313
e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com.

13. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso collegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

Le parti contrattuali possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa lingua per la redazione del contratto.

14. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187
fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è necessario ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge per le controversie in materia assicurativa, facendo altresì presente la possibilità di attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa.

15. Comunicazioni del Contraente alla Società

Si informa che ai sensi dell'Art. 1926 del codice civile eventuali cambiamenti di professione degli assicurati devono essere comunicati alla Società affinché questa, entro quindici giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, possa dichiarare al Contraente se intende:

- a) far cessare gli effetti della copertura;
- b) ridurre il capitale assicurato;
- c) maggiorare il premio dovuto.

Se la Società comunica l'intenzione di voler ridurre il capitale o aumentare il premio, il Contraente a sua volta ha quindici giorni di tempo per dichiarare se accetta o meno la modifica. In caso di mancata accettazione la copertura cessa automaticamente, salvo il diritto della Società a trattenere la quota di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale la copertura ha avuto effetto.

La mancata pronuncia del Contraente nei termini sopraindicati equivale all'accettazione della modifica comunicata dalla Società.

16. Conflitto d'interessi

La Società si è dotata di una politica per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti assicurativi ed ha emanato le relative procedure attuative.

Principi generali per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse

Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti, la Società opera nell'interesse dei clienti e, a tal fine, si impegna ad evitare lo svolgimento di operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da Rapporti rilevanti, intendendosi per tali i rapporti di Gruppo o i rapporti di affari propri o di altre società del Gruppo.

La Società individua le situazioni di conflitto di interessi sin dalla fase di progettazione e, successivamente, in quella di distribuzione dei prodotti.

Con riferimento alla fase di progettazione dei prodotti, la Società definisce chiaramente il posizionamento commerciale dei prodotti al fine di evitare di avere prodotti aventi le medesime caratteristiche e differenti livelli remunerativi per i soggetti che effettuano la distribuzione.

Con riferimento alla fase di distribuzione dei prodotti, è vietata l'adozione di iniziative incentivanti che siano in grado di orientare l'attività degli addetti alla distribuzione verso uno specifico prodotto a parità di caratteristiche con un altro, o verso una determinata operazione in assenza di situazioni oggettive di mercato che la giustificano. Al riguardo, la Società non ha attualmente politiche di incentivazione differenziate rispetto a prodotti aventi le medesime caratteristiche.

Qualora il conflitto di interessi risulti non evitabile, la Società opera in modo da non creare pregiudizio agli interessi dei clienti impegnandosi al contempo ad ottenere per i clienti stessi il miglior risultato possibile.

GENERALI ITALIA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente nota informativa.

**Generali Italia S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale**

Marco Sesana



Data ultimo aggiornamento: 31/05/2016

